

TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE LAVORO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C.

Richiesta di urgente decreto *inaudita altera parte* con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c. nell'interesse di

Avvocato Stabilito **DE CANDIA Stefano**, nato ad Alghero (SS) il 6 luglio 1972 e residente in Sassari in via Togliatti n.1 – cod. Fisc DCNSFN72L06A192V, da sé stesso rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente con l'**Avv. Lorenzo Giuffrida**, (C.f. GFFLNZ78L12H501O), presso il cui Studio in Sassari, Viale Umberto, 46, elegge domicilio giusta procura alle liti in calce al presente ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria al proprio indirizzo PEC: avv.lorenzo.giuffrida@missiva.it

Ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari (C.F. 80011080928) con sede in Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128 (PEC:ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ministero dell'Istruzione, Ambito Territoriale di Sassari**, in p.r.l.p.t, (C.F. 80003220904) con sede Traversa La Crucca n. 1 – 07100 Sassari (PEC:uspss@postacert.istruzione.it).

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Sassari nonché nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della provincia di Sassari e in cui il ricorrente è attualmente iscritto, rispettivamente in II fascia per le GPS, nonché in III fascia per le Graduatorie di

Istituto. In esse per la classe di insegnamento A018 (Filosofia e Scienze umane), A045 (Discipline Economico-aziendali), A046 (Discipline Giuridico-economiche) e A047 (Matematica Applicata), valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; nonché i docenti che in virtù dell'inserimento 'pleno iure' (che qua si reclama), dell'odierno ricorrente nella I fascia delle GPS e II fascia delle graduatorie di Istituto della provinciadi Sassari, valide per il biennio 2020/2024, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

Potenziali resistenti

DICHIARA DI PROPORRE RECLAMO

avverso l'ordinanza di rigetto del 2 marzo 2023 del Tribunale di Sassari sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Paola Irene Calastri, nel procedimento ex art. 669 e 700 c.p.c. RG 2022/1203, comunicata dalla Cancelleria del Giudice al reclamante, a mezzo Pec in data 03 marzo 2023 con la quale è stato rigettato il provvedimento cautelare richiesto avente ad oggetto:

A- il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento, del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e quindi, del diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, con conseguente statuizione ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica, per gli anni scolastici 2022/2024;

B- riconoscimento e valutazione ex art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994, del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato prestato, come annualità di servizio, ai fini del punteggio nelle GPS e graduatorie di istituto per la scuola secondaria di II grado, con conseguente statuizione ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica per gli anni scolastici 2022/2024.

PREMESSO

- 1) Che il reclamante è in possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea V.O. in Economia e Commercio, Laurea V.O. Scienze Politiche, Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- 2) Che il reclamante ha completato il proprio percorso di studi universitari con il conseguimento dei 24 CFU, (in realtà sono 27 i CFU) conseguiti, in materie psicoantropo-

pedagogiche ed in metodologie didattiche, in data 27/02/2020 presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria;

3) Che tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dal ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017;

4) Che il reclamante ha prestato effettivo servizio di leva obbligatorio come da documentazione allegata,

CONSIDERATO

Con la su detta ordinanza, il Giudice di prime cure, ha rigettato il provvedimento cautelare richiesto avente ad oggetto, il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento, del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU, nonché il riconoscimento del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato) prestato, come annualità di servizio, in virtù dell'applicazione e osservanza della norma di legge ex art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994, per il diritto al corretto inserimento ovvero per la corretta attribuzione del punteggio nelle fasce GPS e nelle Graduatorie di Istituto ove lo stesso è già iscritto per la scuola secondaria di II grado. Il tutto, con conseguente statuizione ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica, per gli anni scolastici 2022/2024.

Si riporta integralmente l' Ordinanza ove si legge:

“Stefano De Candia ha agito in questa sede al fine di sentir riconoscere, in via cautelare, il proprio titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU e, per l'effetto, sentir ordinare al Ministero convenuto l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda delle graduatorie d'istituto per il biennio 2021/2022 per le classi di concorso: A018 (filosofia e scienze umane), A045 (discipline economico- aziendali), A046 (discipline giuridico-economiche) e A047 (matematica applicata), oppure per quelle ritenuti accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge”.

“Ha inoltre chiesto di sentir accertare e dichiarare il servizio sostitutivo assimilato, del periodo di Leva obbligatorio prestato dal ricorrente, non effettuato in costanza di nomina, e valutabile ex articolo 485 comma 7 del D.Lgs n 297/94, come titolo utile per l'attribuzione del punteggio e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente di valutarlo nelle medesime graduatorie”

“Il Ministero dell'Istruzione si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso stante l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda e l'insussistenza dei presupposti del fumus e del periculum.

La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in riserva all'udienza del 2 febbraio 2023.

Ritiene il tribunale che il ricorso sia infondato e vada respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.

Il ricorrente agisce per ottenere l'inserimento nella prima fascia delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI) relative all'ambito territoriale della Provincia di Sassari valide a partire dall'a.s. 2022/2023.”

Privo di abilitazione all'insegnamento, assume il ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) nella parte in cui stabilisce che la prima fascia delle GPS e la seconda fascia delle GI sono riservate ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione all'insegnamento, consentendo invece agli aspiranti in possesso del solo titolo di studio (laurea/diploma ed esami aggiuntivi) e di 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, l'inserimento nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle GI.”

“L’assunto, sostenuto dal ricorrente, della equipollenza tra l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria e il conseguimento, oltre che della laurea, di 24 CFU non è condivisibile.

In diritto si osserva che il possesso della laurea unitamente ai ventiquattro CFU è previsto, in alternativa all’abilitazione, come requisito d’accesso al concorso dal D.Lgs. n. 59 del 2017, ma ciò non consente di ritenere che i CFU siano equipollenti all’abilitazione, ai fini dell’accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze, riservate, per l’appunto, ai docenti abilitati.”

“Secondo il ricorrente il valore abilitante dei suoi titoli discenderebbe dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, art. 5 ("Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accessonei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma della L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 180 e 181, lett. b").

La norma citata prevede al comma 1:

"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di Il livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

“Il D.M. 1 giugno 2017, n. 347, disciplinante l'iscrizione alle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017-2020, stabiliva, all'art. 2, rubricato "Titoli di accesso alla 2^ e 3^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto", che fossero iscritti alla seconda fascia gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria a esaurimento, in possesso, in rapporto alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli o esami anche ai soli fini abilitanti. Avevano, invece, accesso alla terza fascia, per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, gli aspiranti muniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ma non abilitati.”

“L'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, intitolata "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 6-bis e 6-ter, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", a sua volta, disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 6 e 8 (art. 1, comma 1).”

“L'art. 3, dopo aver previsto, al comma 1, la costituzione in ciascuna provincia delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE (graduatorie a esaurimento), all'attribuzione delle supplenze di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 2, comma 4, lett. a e b, al comma 3, stabilisce che le GPS riguardanti i posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce, la prima delle quali riservata ai "soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione", la seconda agli altri soggetti, sprovvisti della

specifica abilitazione, fra cui quelli in precedenza inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.”

“La previsione dell'ordinanza ministeriale citata sarebbe quindi illegittima, dovendosi desumere dal D.Lgs. n. 59 del 2017, art. 5 l'equipollenza all'abilitazione del possesso dei ventiquattro crediti formativi universitari.

“Di qui, il suo diritto a essere inserito nella prima fascia delle graduatorie. La tesi è infondata”.

“Il D.Lgs. n. 59 del 2017, art. 5, nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis, prevedeva che l'accesso al concorso a cattedre fosse consentito non solo ai laureati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ma anche ai laureati che, pur sprovvisti di abilitazione, avessero conseguito ventiquattro CFU nelle specifiche discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.”

“Una simile previsione, tuttavia, non autorizza a ritenere che il possesso di quei crediti sia equipollente, ai fini dell'insegnamento, all'abilitazione conseguita attraverso il concorso, o seguendogli speciali percorsi formativi tempo per tempo previsti”.

La disciplina per il conferimento delle supplenze era contenuta nel D.M. 13 giugno 2007, n. 131, costituente il regolamento, la cui emanazione era stata delegata al Ministro dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 5. L'art. 5, comma 3 del D.M. stabiliva:

"Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

1^ Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

2^ Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

3^ Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".

E', dunque, evidente che la graduatoria di livello superiore, quella, cioè, cui attingere prioritariamente, era composta dagli ex iscritti nelle graduatorie a esaurimento; per le altre graduatorie, era attribuita la precedenza, nell'attribuzione delle supplenze, ai docenti in possesso dell'abilitazione, che infatti erano inseriti nella seconda fascia, seguivano i docenti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, ma privi di abilitazione, collocati nella terza fascia. Un'analoga gradazione è stata riprodotta nel D.M. n. 374 del 2017 e, infine, nell'O.M. n. 60 del 2020, che ha istituito le GPS, suddivise in due sole fasce.

La distinzione tra i titoli valevoli per l'accesso al concorso e quelli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie è giustificata dal diverso fine cui le due procedure tendono: una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, altra cosa è la valutazione dei diversi titoli richiesti ai fini della formazione della graduatoria per le supplenze, secondo un ordine di preferenza stabilito ex ante e in via generale dal provvedimento dell'autorità amministrativa.

“Come ha correttamente rilevato l'amministrazione convenuta, un conto è prevedere che un determinato requisito consenta l'accesso a una prova selettiva, dove la preparazione del candidato sarà comunque oggetto di un vaglio della commissione d'esame, mentre diverso è prevedere che tale titolo consenta un automatico accesso alla 2^ fascia delle graduatorie d'istituto e, dunque, ad incarichi di supplenza.”

“Non vi è contraddizione tra il permettere l'accesso al concorso per il reclutamento anche a soggetti che non abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, e il preferire, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze e, quindi, per il concreto esercizio dell'insegnamento, seppure a tempo determinato, i soggetti in possesso dell'abilitazione.

Questa costituisce titolo di legittima precedenza nelle supplenze, ottenibile attraverso il superamento di un concorso o di un corso abilitativo.”

“Il possesso dell'abilitazione certifica, in sostanza, l'idoneità del titolare a esercitare la professione di docente, che non è, invece, attestata dal titolo accademico costituito dalla laurea, seppure unito ai ventiquattro CFU.”

A questo riguardo, la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria (v., fra le altre, TAR Lazio, Sez. 3^a, 3 giugno 2019, n. 7152; Trib. Milano, Sez. Lav., 26 marzo 2020) hanno osservato che nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che sancisca l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti; pertanto, in difetto di un'equiparazione espressamente prevista da una norma primaria o secondaria, si deve ritenere legittima la scelta del Ministero dell'istruzione di non consentire l'iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia (o, in base all'O.M. n. 60 del 2020, di prima fascia) a chi sia in possesso della laurea accompagnata dai ventiquattro CFU, ma non dell'abilitazione.

Come ha rilevato il TAR nella citata sentenza n. 7152/2019, *"la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà, non può essere equiparata a quella di un insegnante che è iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica; docente che è quindi ex lege considerato dall'ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente"*.

“Il ricorrente, inoltre, dubita della conformità del sistema delle graduatorie differenziate in fasce alla normativa euro unitaria, sostenendo l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 per contrarietà alle direttive comunitarie n. 2005/36 e 2013/55, attuate con D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206.”

“La censura è infondata, atteso che le stesse non escludono affatto che gli Stati membri possano subordinare l'accesso a una professione regolamentata, al possesso di determinate qualifiche professionali.”

“Non pare quindi sussistere alcuna disparità di trattamento in un complesso di norme che disciplinano in maniera diversa diverse situazioni, neppure con riferimento alla normativa europea sulle professioni e sui titoli abilitanti.”

“Non sussiste, quindi, il fumus boni iuris invocato dal ricorrente sul presupposto di una equiparazione tra il conseguimento dell’abilitazione tramite il superamento del relativo concorso e il possesso congiunto della laurea magistrale e di 24 CFU, poiché, come sopra rilevato, la distinzione tra titoli per l’accesso ad un concorso e quelli per l’inserimento nelle graduatorie, dipende dal diverso fine perseguito con l’una e con l’altra operazione: “una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, altra è la disciplina di valutazione dei diversi titoli ai fini della formazione della graduatoria, secondo un ordine di preferenza valutato ex ante ed in via generale, con apposito DM.”

“Quanto all’omessa attribuzione del punteggio correlato al servizio di leva, il Tribunale non può non rilevare la genericità e l’indeterminatezza della domanda....., stante la mancata allegazione in ordine alla.....correlazione.....con l’asserito diritto all’ammissione alle fasce più alte della graduatoria”.

“Va infine rilevata l’insussistenza del requisito del periculum in mora, limitandosi il ricorrente ad affermare che.....il mancato collocamento nelle fasce superiori..... renderebbe più difficoltoso l’inserimento nel mondo della scuola in quanto preceduto in graduatoria da docenti posti in prima e seconda fascia con inevitabile perdita di conoscenze acquisite e quindi di professionalità: trattasidi un danno ipoteco e generico....., privo della necessaria connotazione di concretezza ed attualità, che non reca con sé, quindi, quella gravità e irreparabilità richieste dalla tutela cautelare... durante il tempo occorrente per far valere la pretesa in via ordinaria, tenuto conto peraltro che....., come allegato dal Ministero convenuto....., risulta che il ricorrente svolga l’incarico di supplente presso differenti istituzioni scolastiche, con conseguente mantenimento di professionalità ed occasioni di crescita lavorativa.

“Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che, stante l’insussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa indeterminabile, valori minimi avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, e decisionale)”.

P.Q.M.

-rigetta il ricorso

- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

Si comunichi.

Sassari, 2 marzo 2023

Il Giudice Paola Irene Calastri

Il reclamante indicati sotto estesi

MOTIVI DI MERITO

In Diritto

A) Sulla errata percezione e configurazione del petitum sostanziale

Il Giudice nell’ordinanza, a supporto del rigetto della domanda del reclamante in materia di inserimento in prima fascia GPS e in secondo GI, scrive “A questo riguardo, la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria (v., fra le altre, TAR Lazio, Sez. 3^a, 3 giugno 2019, n. 7152; Trib. Milano, Sez. Lav., 26 marzo 2020) hanno osservato che nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che sancisca l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; pertanto, in difetto di un’equiparazione espressamente prevista da una norma primaria o secondaria, si deve ritenere legittima la scelta del Ministero dell’istruzione di non consentire l’iscrizione nelle

graduatorie di seconda fascia (o, in base all'O.M. n. 60 del 2020, di prima fascia) a chi sia in possesso della laurea accompagnata dai ventiquattro CFU, ma non dell'abilitazione.”.

A tal proposito si voglia prendere atto della infondatezza di tale assunto e di tale posizione in quanto la norma primaria esiste eccome. Solo per inquadrare normativamente la questione si segnala che:

-l'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 (quindi fonte primaria), ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.lgs 59/2017, (altra fonte primaria): “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato, con il D. lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione ed, **alternativamente**, la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD, statuendo, pertanto, la sostanziale **equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea/24CFU**: ‘costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso **oppure** il possesso congiunto di **a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici.**’ (art. 5 D.lgs.59/2017 come modificato dalla legge 145/2018).

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 L. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto agli artt. 5 e 17 del Dlgs. 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati (oltre

all'abilitazione ed in alternativa a questa, intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.

Pertanto, il possesso congiunto dei 24 CFU è considerato equivalente, per espressa previsione legislativa, all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti: *‘Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa’*

(Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020 – Dott. Delio Cammarosano).

Appare evidente come il non inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda delle GI per il prof. De Candia, pur essendo in possesso di laurea e 24 CFU è palesemente ed incontrovertibilmente illegittimo, in quanto concreta una disparità di trattamento tra docenti, con eguale qualificazione professionale come chiaramente sancito dalle norme di diritto primario quali la L.107/2015 e il D. Lgs 59/2017, ed è una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione.

Ad adiuvandum a sostegno di quanto esposto assumono estremo rilievo le ultime due **sentenze della Corte d'Appello di Ancona, la 56/2021 e la recentissima 21/2022, che hanno dato torto al Ministero dell'Istruzione che ricorreva contro due sentenze di giudici del lavoro e che obbligavano il Ministero ad inserire i professori iscritti alle GPS con laurea e 24CFU nella prima fascia delle GPS di competenza in quanto il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU equivaleva ad un titolo abilitante idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS e in seconda fascia nelle graduatorie di istituto.**

La giurisprudenza a supporto della tesi del reclamante è ormai assolutamente maggioritaria e riguarda i tribunali di Roma, Ancona, Siena, Messina, Cassino, Busto Arsizio, La Spezia ecc... mentre le sentenze a favore della posizione del ministero sono numericamente assai limitate.

Si segnala inoltre che la Corte Costituzionale (**n. 130/2019**), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 commi 2, lettera b), e 3, del dlgs. N. 59 del 2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso docenti, escludendo la equipollenza tra questo titolo accademico e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria stante la disomogeneità delle situazioni poste a confronto, ha precisato che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, in quanto volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione; *“viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministreo dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: 'Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244'), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzative e relazioni, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche'*; è stato ulteriormente precisato che *'in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla*

base di specifiche competenze psico-pedagogiche. E' in vista dell'acquisizione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento 'ontologicamente diverso' rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato'.

Sulla base di tali argomentazioni è stata esclusa dalla Consulta l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca quale titolo per l'ammissione al concorso di reclutamento docenti. E però, proprio tale motivazione vale a confermare l'ineludibile riconoscimento del valore abilitante dei 24 CFU.

Dalla lettura della menzionata sentenza si evince che i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con ciò confermando la natura 'abilitante' del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico – antrop – pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Benvero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche al d.lgs 59/2017 sono proprio quelle caratterizzanti il percorso ed il fine dei 24 CFU.

Sul punto, basti considerare il DM n. 616 del 10/08/2017 con cui il Ministero dell'Istruzione ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i settori scientifico-disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 CFU universitari e/o accademici, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative: si tratta di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell'allegato A del DM n. 616, ossia Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologia e tecniche didattiche.

Può, pertanto affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze

psicopedagogiche; sicchè, tale percorso conduce (anche sul piano sostanziale) all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola (sul punto *cfr.* Tribunale di Salerno, Sentenza n. 107/2020)

B) Sulla conflittualità e indicazioni della normativa Comunitaria

Il Giudice di prime cure scrive nell'ordinanza *“Il ricorrente, inoltre, dubita della conformità del sistema delle graduatorie differenziate in fasce alla normativa euro unitaria, sostenendo l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 per contrarietà alle direttive comunitarie n. 2005/36 e 2013/55, attuate con D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206. La censura è infondata, atteso che le stesse non escludono affatto che gli Stati membri possano subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali. Non pare quindi sussistere alcuna disparità di trattamento in un complesso di norme che disciplinano in maniera diversa diverse situazioni, neppure con riferimento alla normativa europea sulle professioni e sui titoli abilitanti.”*

A tal riguardo occorre segnalare che ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Sul punto si sottolinea come la Direttiva 2005/36/CE imponga, ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata - quale è appunto quella di docente nel sistema scolastico nazionale -, l'acquisizione di una idonea qualifica professionale, considerando tale requisito quale condizione idonea e sufficiente per lo svolgimento della stessa.

La Direttiva, inoltre, non contempla le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano, le quali non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla normativa comunitaria e non rappresentano, quindi, una “formazione regolamentata” ma solo una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano.

Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure "abilitanti", ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In definitiva, ciò che vale, ai fini dell'accesso alla professione e dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio – nel caso de quo rafforzato dall'ulteriore possesso dei 24 CFU -, che costituisce la "qualifica professionale" richiesta dalle citate direttive comunitarie.

Pertanto, le procedure che in Italia hanno abilitato all'insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea e nemmeno danno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative, connesse alle modalità di reclutamento.

Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, i principi comunitari che sanciscono la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento", laddove stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Si precisa al riguardo che il Ministero dell'Istruzione, con il DM 39/1988 ha definito l'elenco dei titoli di studi, corrispondenti alle relative classi di concorso, validi per l'accesso alla professione di docente.

Dalla lettura sistematica della normativa eurocomunitaria e di quella interna si deduce che tali titoli rappresentano la "qualifica professionale" idonea all'esercizio della professione docente.

D'altra parte, l'art 49 TFUE da un lato, sancisce il diritto di qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa non subordinata a beneficiare del trattamento nazionale e, dall'altro, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizioni della libertà di stabilimento. Tutto ciò implica che ad un cittadino di uno stato membro dell'Ue che voglia

esercitare la professione di docente in Italia, non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, neanche ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.

C) *Sull'errata statuizione della mancanza del requisito per l'attribuzione del punteggio dei 12 punti, relativo al servizio di leva prestato, sulla base del presupposto non codificato, della necessaria connessione del diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS*

Il Giudice del Lavoro ha scritto: *“Quanto all'omessa attribuzione del punteggio correlato al servizio di leva, il Tribunale non può non rilevare la genericità e l'indeterminatezza della domanda, stante la mancata allegazione in ordine alla correlazione con l'asserito diritto all'ammissione alle fasce più alte della graduatoria.”*

Anche in relazione a questa domanda, il Giudicante fa propri nella sua motivazione, i medesimi assunti del Ministero resistente, secondo il quale, il ricorrente avrebbe richiesto il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio di 12 punti del servizio militare, *“sulla base dell'asserito diritto ad essere ricompreso nella prima fascia, ovvero in quella più alta delle graduatorie”* “In sostanza il Ministero e poi il Giudice istruttore, hanno assunto:- che non avendo il ricorrente dimostrato di avere il diritto ad essere ricompreso nella prima fascia, non avrebbe diritto neppure al riconoscimento del punteggio relativo al servizio di leva assimilato prestato”. In vero mai il ricorrente reclamante, ha formulato in tali termini la sua domanda ed associato il suo diritto all'attribuzione del corretto punteggio, all'inserimento nella prima fascia. Al contrario!, ha formulato il proprio petitum facendo due distinte domande, proprio per evitarne il travisamento. Sia nel ricorso che nei successivi scritti ha sempre sostenuto che tale punteggio va riconosciuto e attribuito a prescindere dalla fascia in cui si è collocati e indipendentemente dal riconoscimento all'inserimento della prima fascia, Quindi il ricorrente ne ha diritto anche se permane nella seconda fascia delle GPS, così come è riconosciuto dal Ministero anche al personale ATA.

Dalla rappresentazione del Ministero, assorbita nella motivazione del Giudice di prime cure, sembrerebbe che il Prof. De Candia, abbia richiesto l'attribuzione del punteggio per

l'annualità di Servizio di leva prestato, condizionandolo alla richiesta di inserimento nella prima fascia delle graduatorie. Una sorta di statuizione ultra petitum..... come se avesse potuto avanzare tale istanza solo qualora, contestualmente, avesse dimostrato di avere diritto al riconoscimento della fascia superiore delle GPS. In pratica una motivazione assorbente in funzione del rigetto della prima domanda riguardante la richiesta dell'inserimento nella fascia superiore. Una motivazione apparente e del tutto aliena al contesto, anche *riguardo alla statuizione generalità ed indeterminatezza della domanda*. A tale proposito per tabulas, una domanda più specifica di quella del ricorrente non poteva essere formalizzata, atteso che è stata esplicitamente così indicata in ricorso:

-“Riconoscimento e valutazione ex art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994, del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato prestato, ai fini della formazione delle graduatorie per l'insegnamento, quale titolo ai fini della determinazione del punteggio per l'inserimento e l'inclusione nelle GPS e graduatorie di istituto, per la scuola secondaria di II grado, con conseguente statuizione ordinatoria, nei confronti dell'Amministrazione scolastica per gli anni scolastici a partire dal 2022/2023”.

Nel ricorso è stata quindi contenuta ed allegata la specificazione della precisa quantificazione dei punti richiesti che peraltro sono specificati **nell'OM 112/2022** che li determina in 12 punti.

Il Tribunale quindi, in merito a detto punto, non poteva rilevare alcuna genericità e indeterminatezza della domanda, stante l'erroneo presupposto citato che si riporta nuovamente: *”stante la mancata allegazione in ordine alla correlazione con l'asserito diritto all'ammissione alle fasce più alte della graduatoria”*, proprio perché non è richiesta alcuna correlazione *dell'attribuzione del servizio di leva prestato con l'inserimento nella prima fascia, essendo sufficiente l'iscrizione anche alla seconda*.

E' sufficiente la lettura della stessa OM 112/2022, per evincere che non si fa distinzione tra le varie fasce in merito all'attribuzione del punteggio per il servizio militare prestato.

L'OM 112/2022, come la precedente OM 60/2020, si limita ad indicare come ammissibile la valutazione del servizio di leva obbligatoria come annualità di servizio nel punteggio delle GPS, senza specificare le fasce appunto, purchè in costanza di servizio.

Sul punto è incredibile come la univoca giurisprudenza sia di merito che amministrativa sia stata completamente ignorata e tenuta in alcun conto dal Giudice di prima istanza nonostante nel ricorso presentato dall'attuale reclamante siano state citate ed allegare sentenze, anche recentissime, sia della Cassazione che del Consiglio di Stato

Infatti:

La Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 5679-2020 del 02.03.20: ha statuito che “Il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili, presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio, reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”. Graduatorie scolastiche. Riconoscimento del servizio militare non prestato “in costanza di nomina”. Illegittime le disposizioni ministeriali sulla valutazione dei titoli. Con la sentenza annotata, la Corte ha posto fine all'annosa questione inerente il diritto al riconoscimento del servizio militare disapplicando – in quanto illegittime – le disposizioni ministeriali succedutesi in questi anni in materia di valutazione titoli nelle graduatorie. Il Ministero - che precedentemente aveva sempre riconosciuto nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze il punteggio relativo al servizio militare, nell'emanare i periodici decreti per l'aggiornamento delle graduatorie, aveva poi limitato tale riconoscimento alla sola ipotesi che tale servizio fosse stato reso “in costanza

di nomina”. Tali decreti risultavano però in contrasto con norma di legge (segnatamente con l’art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994 - Testo Unico della scuola - secondo cui “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”). Emergeva *ictu oculi* l’illegittimità delle disposizioni ministeriali che – contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore – subordinavano la valutabilità del servizio militare ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con la legge, che invece ne stabiliva la valutabilità “a tutti gli effetti”. Tale illegittimità veniva più volte dichiarata dal giudice amministrativo, che riteneva che col criterio seguito dall’Amministrazione “si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento”. “La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione, si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive” (TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008). Col successivo riparto della giurisdizione, anche la magistratura ordinaria si orientava in senso favorevole. Con l’entrata in vigore del nuovo codice dell’ordinamento militare, la questione veniva rimessa in discussione, in quanto l’art. 2050, comma 2, di detta norma stabiliva: “Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. La Cassazione - nell’annotata sentenza - propende invece per l’applicabilità della disposizione di cui al citato art. 2050, ritenendo che “anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili, come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge”. Tuttavia, secondo la Corte, tale circostanza non sarebbe decisiva, dovendosi piuttosto procedere ad una lettura

integrata dei primi due commi dell'art. 2050. Secondo la Corte, tali commi non sarebbero in contrapposizione, in quanto il secondo comma costituirebbe piuttosto una specificazione, “nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. “Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione, non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. Secondo la Corte, dunque, “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485”. Pertanto, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento” (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Resta da sottolineare un ulteriore aspetto. La tesi secondo cui il riconoscimento del servizio militare, spetterebbe ai soli docenti di ruolo, si porrebbe in stridente contrasto, con quanto previsto dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, la quale vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ancorchè la medesima, sia prevista da disposizioni legislative, regolamentari di uno stato membro o da

contratti collettivi (cfr. sentenza n. 11 del 13 settembre 2007 causa n. 307/2005 “Del Cerro”).

La giurisprudenza delle Supreme Corti ha da tempo chiarito come alle sentenze della Corte di Giustizia, vada riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell’ambito della Comunità. Tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali ai sensi dell’art. 177 del Trattato (Corte Cost. 113/85), sia che siano emesse in sede contenziosa ai sensi dell’art. 169 dello stesso Trattato (Corte Cost. 389/89, come la precedente richiamata da Corte Cost. 168/91; Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., sez. II, 2 marzo 2005, n. 466. Con riferimento sia al servizio di leva sia al servizio civile sostitutivo. La stessa Corte osservava inoltre: “Il codice dell’Ordinamento militare, di cui al D. lgs n. 66, entrato in vigore il 9.10.2010, prevede all’art. 2268 la “abrogazione espressa di norme primarie”, fra le quali non rientrano gli artt. 62 della legge n. 312/1980 (di cui sono invece abrogati gli artt. 136/151) e 485 del D. lgs n. 297/1994, mentre vi rientra l’articolo 20 della legge n. 958/1986 (la cui disciplina sostanziale è peraltro ripresa e confermata dall’art. 2052) “Prevede altresì all’art. 2267, la “abrogazione per nuova regolamentazione della materia”, “ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”, di “tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell’art. 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento”. E’ di tutta evidenza che, alla stregua dell’evocato principio costituzionale dell’art. 52, co. 2, le sopra ritrascritte norme degli artt. 62 e 485 cit., non sono affatto incompatibili con la nuova disciplina, che anzi integrano in modo coerente, proprio in un settore in questa non regolamentato: quello delle graduatorie per le supplenze nel settore della scuola (*lex posterior generalis non derogat priori speciali*) Capo I: “Funzione docente, direttiva ed ispettiva”; Capo II: “Reclutamento”; Capo III: “Diritti e doveri”; Capo IV: “Disciplina”; Capo V: “Cessazione dal rapporto di servizio. Utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione”, Capo VI: “Personale docente ed educativo non di ruolo”). Le

pronunce della C.G.U.E. si inseriscono in un orientamento ermeneutico ormai consolidato (oltre che nelle note pronunce “Gaviero- Gaviero” e “Del Cerro”, i medesimi principi sono stati ribaditi nelle sentenze “Rosado Santana” (sentenza dell’8 settembre 2011- causa n. C-177/10) e “Valenza” (sentenza del 18 ottobre 2012, – cause riunite C- 302/11 e C- 305/11). Trattasi ormai di principio consolidato. Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 355/2010, hanno ricordato che “il giudice statale”, “nell’applicare il diritto nazionale”, ”deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalita’ della direttiva europea, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa, e conseguire il risultato perseguito da quest’ultima”. Presso il Tribunale di Pescara l'Avv. Francesca Marcone ottiene piena tutela e una sentenza di totale accoglimento in cui il Giudice riconosce che “la fondatezza della domanda azionata nel giudizio appare suffragata dal disposto dell'art. 485, comma 7, D.Lvo 297/1994, laddove, in linea con disposizioni di analogo tenore introdotte in precedenti testi normativi, è stabilito che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, e ribadisce che “una interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione conduce a ritenere che il periodo di assolvimento degli obblighi di leva militare o di servizio sostitutivo assimilato, prestato in epoca successiva al conseguimento del titolo di studio abilitante all'insegnamento, debba essere valutato alla stessa stregua di quello conferito in costanza di nomina”. MIUR soccombente, dunque, condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.500 € oltre accessori. Anche presso il Tribunale di Modena l'Avv. Irene Lo Bue ottiene pieno accoglimento del ricorso, con la conferma che sussiste per il ricorrente il diritto al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare svolto, in possesso del titolo di accesso all'insegnamento, ma non in costanza di nomina, nonché il suo diritto alla rideterminazione del punteggio in graduatoria a esaurimento sulla base del punteggio richiesto. Per questo motivo il Giudice obbliga il MIUR ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla modifica delle graduatorie, procedendo all'attribuzione del punteggio relativo al servizio di leva, che non era mai stato riconosciuto al

nostro iscritto. il riconoscimento del servizio militare all'interno delle graduatorie a esaurimento, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, è un diritto coerente con i precetti dell'art. 52, comma 2, Cost. e, al tempo stesso, funzionale alla salvaguardia del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, che invece il MIUR - perseverando nella sua ostinazione del voler circoscrivere la valutazione del servizio militare e l'attribuzione del relativo punteggio, ai soli docenti che erano anche destinatari di incarico di insegnamento – ha sempre violato in maniera del tutto arbitraria. Da ciò deriva che il tribunale monocratico anche non condividendo la tesi del riconoscimento del diritto di inserimento alla prima fascia avrebbe riconoscere il diritto all'attribuzione dei 12 punti così come stabilito da Cassazione Civ., Consiglio di Stato. ect.

E' chiaro che il Giudice di prima istanza ha male interpretato e valutato gli aspetti della richiesta e si appiattisce in maniera inconcepibile sulla posizione del Ministero restando incredibilmente evidente che non abbia tenuto in nessuna considerazione **le sentenze ultime della Cassazione Civile n.33103 del 10/11/2021 e la n. 15467/2021 e la recentissima sentenza n.266/2023 del 09/01/2023 del Consiglio di Stato**, oltre decine di altre sentenze di tribunali ordinari e Tar, che hanno ripetutamente chiarito e certificato che il servizio di leva obbligatorio debba essere considerato come annualità di servizio a prescindere dall'averlo svolto in costanza di servizio di docenza.

D) Sulla mancanza di *fumus boni iuris*

Sul *fumus boni iuris* si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate sulle quali si fonda la richiesta del ricorrente. Infatti, le disposizioni normative ed il predominante orientamento della giurisprudenza di merito hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione dell'abilitazione al possesso del diploma e della laurea magistrale unitamente ai 24 Cfu. Pertanto, la condotta del Ministero, che non riconosce il valore abilitante dei 24 Cfu e non consente al ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le

Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI) anche con riserva, appare oltremodo illegittima e discriminatoria.

Maggiormente si rimarca l'esistenza del *fumus boni iuris* nella richiesta del reclamante di vedersi riconosciuta come annualità di servizio la leva obbligatoria e ciò in ragione di una univoca giurisprudenza favorevole a tale riconoscimento come dimostrato con le sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato.

E) Sulla mancanza di *periculum in mora*

Scrive Il Giudice del Lavoro: “*“Va infine rilevata l'insussistenza del requisito del *periculum in mora*, limitandosi il ricorrente ad affermare che il mancato collocamento nelle fasce superiori renderebbe più difficoltoso l'inserimento nel mondo della scuola in quanto preceduto in graduatoria da docenti posti in prima e seconda fascia con inevitabile perdita di conoscenze acquisite e quindi di professionalità: trattasi di un danno ipotetico e generico, privo della necessaria connotazione di concretezza ed attualità, che non reca con sé, quindi, quella gravità e irreparabilità richieste dalla tutela cautelare durante il tempo occorrente per far valere la pretesa in via ordinaria, tenuto conto peraltro che, come allegato dal Ministero convenuto, risulta che il ricorrente svolga l'incarico di supplente presso differenti istituzioni scolastiche, con conseguente mantenimento di professionalità ed occasioni di crescita lavorativa.”*

L'ipotetico danno indicato dal Giudice è al contrario assolutamente reale ed oggettivo atteso che il prof. De Candia, a causa, del mancato riconoscimento dei 12 punti del servizio militare ha perso la possibilità di insegnare già nell'anno scolastico 2020/21, dal mese di settembre, essendo stato chiamato solo dall'Ist. IPIA Amsicora di Olbia solo per poco più di un mese (tra maggio 2021 e giugno 2021). Mentre è di tutta evidenza che avendo avuto ottenuto i 12 punti in più cui ha diritto, avrebbe potuto insegnare su materia, cdc A046 sicuramente, e su sostegno già dalle prime convocazioni in presenza effettuate a settembre 2020.

Inoltre la mancata assegnazione della cattedra già da settembre 2020, ha fatto sì che al prof. De Candia fossero aggiunti solo 2 punti per l'anno scolastico 2020/21, con conseguente perdita di opportunità in quanto nelle nuove GPS 2022/24, invece di avere 24 punti in più per servizio, ne ha avuto solo 14. Ciò ha comportato il pregiudizio di non essere chiamato nelle prime convocazioni GPS a settembre 2022 ma solo a dicembre e con piccoli contratti nelle convocazioni per supplenze brevi dalle GI. A questo si aggiunge sicuramente il danno economico come conseguenza dei mancati stipendi che avrebbe potuto percepire se fosse stato convocato in precedenza.

Il *periculum in mora* che caratterizzava il ricorso a cui si riferisce l'ordinanza oggetto di reclamo nel caso di mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio, determinerebbero un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi della giustizia che non consentirebbero, nel caso di non accoglimento giudiziario, l'immediato aggiornamento delle graduatorie almeno sulla base del punteggio relativo al riconoscimento del servizio di leva svolto e un possibile e tempestivo conferimento di incarico di supplenza.

Infatti come sopra dimostrato il non avere i 12 punti del riconoscimento del servizio di leva come annualità di servizio ha procurato un danno anche nelle GPS 2022/24 in quanto il prof. De Candia è stato chiamato da GPS solo il 05/12/2022 quindi ben 3 mesi dopo le prime convocazioni, avvenute il 08/09/2022, e alle quali sarebbe stato certamente convocato per una supplenza di materia o sul sostegno.

L'attesa di un ulteriore rito ordinario porrebbe il prof. De Candia in palese posizione svantaggiata anche per le nomine del prossimo anno scolastico 2023/24 e per le quali in mancanza del riconoscimento del punteggio del servizio di leva obbligatoria come annualità di servizio e del riconoscimento della prima fascia si riavrebbe un ulteriore anno scolastico in cui la convocazione da GPS potrebbe arrivare nuovamente con mesi di ritardo rispetto all'inizio delle lezioni con perdita di professionalità e di stipendi percepiti.

Inoltre il periculum in mora si evince chiaramente nella perdita di opportunità di poter essere chiamato a seguito del DL n.73/2021 art. 59 in quanto troppo indietro in graduatoria e non appartenente alla prima fascia.

F) Sullo svolgimento del fatto e del procedimento cautelare e sussistenza dei relativi requisiti

Il provvedimento cautelare richiesto per la correzione del proprio punteggio nelle GPS, sulla base dei titoli posseduti, deriva dalla sussistenza del fumus boni iuris e periculum in mora, determinato dal pregiudizio imminente, grave e irreparabile, costituito dal rischio di non essere incaricato di supplenza, per il successivo anno scolastico, nelle prime convocazioni a settembre e la perdita per ulteriori anni della possibilità di essere convocato attraverso le modalità previste dal DL n. 73/2021 art. 59 che consente, per un periodo limitato ed in maniera straordinaria e quindi probabilmente irripetibile, l'inserimento in ruolo di alcuni docenti e ciò a causa dell'attribuzione di un punteggio notevolmente inferiore rispetto a quello spettante di diritto e della negazione dell'inserimento nella prima fascia delle GPS..

Tutto ciò premesso ritenuta la sussistenza di palesi *errores in procedendo* e *in iudicando* il prof. De Candia Stefano come sopra rapp.to difeso e domiciliato per i motivi sopra esposti

CHIEDE

a Codesto Ecc.Mo Collegio del TRIBUNALE di SASSARI, in funzione, di Giudice del lavoro, l'accoglimento del presente reclamo avverso l'Ordinanza del Giudice Monocratico del 2 marzo 2023 del giudice del Lavoro, con vittoria di spese, competenze e onorari ed accessori di legge nei due gradi di giudizio, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 - *terdecies* c.p.c

§§§

Ai fini del T. U. n. 115/'02 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che lo stesso è comunque esente ai sensi e per gli effetti dell'art 37 d.l. n. 98/2011 conv. in L.

n. 111/2011 e succ. mod. Essendo il reddito complessivo della reclamante inferiore ad Euro 34.107,72 per come risulta dall'allegata autocertificazione reddituale.

- Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Ordinanza del Giudice dottoressa Paola Irene Calastri del 02/03/2023 inviata via pec il 03/03/2023;
2. Laurea in Economia e Commercio;
3. Laurea in Scienze Politiche;
4. Laurea Magistrale in Giurisprudenza
5. Attestazione svolgimento servizio di leva obbligatoria
6. OM n. 60/2020
7. OM n. 112/2022
8. certificazione possesso dei 24 CFU;
9. Domanda di inclusione nelle GPS;
10. Copia della certificazione del punteggio per le cdc A018, A021, A045, A046, A047;
11. Copia contratto di supplenza con l'istituto scolastico superiore Canopoleno di Sassari
12. Sentenza di Cass. Civ n. 15467/2021 ;
13. Sentenza Corte d'Appello di Ancona, la 56/2021;
14. Sentenza Corte d'Appello di Ancona, la 21/2022
15. Sentenza Cassazione Civ. n.33103 del 10/11/2021
16. Ord. Cassaz. Civ. n. 5679-2020 del 02.03.20
17. Sentenza Consiglio di Stato n.266/2023 del 09/01/2023
18. Sentenza Consiglio di Stato n.7383/2022 del 23/08/2022
19. DM n. 616 del 10/08/2017
20. Procura alle liti
21. Autocertificazione reddituale ai fini dell'esenzione per il contributo unificato e documento d'identità .

Sassari, lì 16/03/2023

Avvocato Stabilito Stefano De Candia

Avv. Lorenzo Giuffrida

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C

I sottoscritti procuratori, in qualità di difensori del Dott. Stefano De Candia, nato ad Alghero (SS) il 6 luglio 1972 e residente in Sassari in via Togliatti n.1 – cod. Fisc DCNSFN72L06A192V , in adempimento del mandato in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- il reclamo ha per oggetto l'accertamento del diritto del reclamante ad essere inserito nella graduatoria d'istituto di I^a fascia delle GPS di Sassari e II^a fascia Graduatorie di Istituto per le classi di concorso A 018 (Filosofia e Scienze umane), A021 (geografia), A045 (Discipline Economico-aziendali), A046 (Discipline Giuridico-economiche) e A047 (Matematica Applicata), valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e per gli aa.ss 2022/23 e 2023/24 ed il riconoscimento del punteggio derivante dall'equiparazione dello svolgimento del servizio di leva obbligatoria alla annualità di servizio.

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della reclamante nelle vigenti graduatorie per la classe di concorso indicate in domanda sarebbero dal medesimo scavalcati in graduatoria per punteggio.

- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la reclamante non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

CHIEDONO

all'Ill.mo Collegio in funzione di Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente reclamo e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del M.i.u.r. e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Sassari e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico della parte avversaria.

Sassari, lì 16/03/2023

Avvocato Stabilito Stefano De Candia

Avv. Lorenzo Giuffrida